



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza concernente la lotta alla zanzara tigre
(del 27 marzo 2023)

IL MUNICIPIO DI MAGLIASO

richiamati

- gli artt. 107 e 192 LOC, l'art. 24 RALOC;
- gli art. 1 e 73 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958;
- l'art. 131 ROC;
- la RM n° 834 del 27 marzo 2023,

o r d i n a:

Art. 1

Scopo

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, entro i confini del territorio di Magliaso, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

Art. 2

Caratteristiche

¹ La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni (0.5 – 1 cm), ma è nera con striature bianche.

² Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

Art. 3

Provvedimenti

¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo e pure imponendo divieti, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

² In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti su suolo pubblico.

³ Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio può procedere all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

Art. 4

Responsabilità

a) per la cittadinanza

- non devono essere abbandonati e/o depositati oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza concernente la lotta alla zanzara tigre

(del 27 marzo 2023)

-
- deve essere vuotato settimanalmente o capovolto qualsiasi contenitore d'acqua d'uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, piccoli, abbeveratoi per animali, annaffiatori e simili), onde evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
 - devono essere vuotati settimanalmente i sottovasi portafiori;
 - devono essere coperti ermeticamente con zanzariere i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi, e simili);
 - devono essere vuotati e/o cambiati frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri;
 - in caso di utilizzo di fiori finti i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi favorendo la fuoriuscita di acqua piovana.

Non sono pericolose le acque in movimento (corsi d'acqua), ampi specchi d'acqua (stagni o biotopi) e le piscine d'acqua clorata.

b) per tutti gli amministratori, condomini e ai proprietari o detentori di immobili

- è obbligatoria la disinfestazione preventiva larvicida nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli regolari di trattamento a partire da aprile sino alla fine di novembre o secondo indicazioni delle autorità preposte;
- è obbligatorio il taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;
- si devono evitare ristagni d'acqua occasionali e di acque meteoriche o temporanee.

c) per i giardinieri responsabili della manutenzione dei giardini delle proprietà private

- devono essere curati tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee di acqua stagnante;
- in caso di manifesta presenza di zanzare è obbligatorio procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.

d) per i cantieri fissi e mobili

- è obbligatorio prestare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- è obbligatorio coprire ermeticamente o con zanzariere i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi e simili);
- con la manifesta presenza di zanzare nelle aree interessate dall'attività, a partire da aprile sino al mese di novembre, è obbligatorio procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.

**Art. 5
Infrazioni**

¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.00 a CHF 10'000.00 ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

² Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

³ È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza concernente la lotta alla zanzara tigre
(del 27 marzo 2023)

Art. 6
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato.

Art. 7
Pubblicazione e termini di ricorso

¹ La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito del Comune per un periodo di 30 giorni, a decorrere dal 29 marzo 2023.

² Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

il Sindaco:  *R. Citterio*

il Segretario:  *M. Rezzadore*



Magliaso, 28 marzo 2023